



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Sanzionato il giudice che non motiva la sentenza di condanna

Autore: Redazione | 09/09/2013



Il giudice del lavoro che condanna l'azienda a pagare senza dare spiegazioni viene condannato dal CSM: obbligatoria sempre una motivazione, anche succinta, che faccia cogliere il motivo di fondo della decisione.

Può riportare una sanzione disciplinare il giudice che non motivi la sentenza di condanna nei confronti di una delle parti in causa. Sulla scorta di tale principio, confermato dalla Cassazione in una recente pronuncia **[1]**, un magistrato è stato

“ammonito” (sanzione lieve solo per via di un trascorso professionale integerrimo) per non aver motivato la condanna – inflitta a due società – a pagare oltre 100 mila euro **[2]**. Secondo, infatti, la Suprema Corte **[2]** e il Consiglio Superiore della Magistratura tale comportamento va sanzionato sempre e comunque a livello disciplinare in quanto lede il **prestigio della magistratura**. E ciò, pertanto, prescinde dall’esito dell’eventuale impugnazione al provvedimento presentata dal soggetto condannato **[3]**.

Per quanto possa essere **concisa**, la motivazione non deve mai essere “**sommara**”. Essa deve mettere chi legge in condizione di comprendere le motivazioni del comando, che altrimenti resta immotivato.

Ciò vale anche nel **processo del lavoro** (ambito nel quale si è verificato il caso deciso dalla sentenza in commento), nonostante le sue caratteristiche di **immediatezza** e **concentrazione**. Tali requisiti, infatti, non impediscono al giudice del lavoro di corredare le proprie ordinanze **[3]** con una motivazione, sia pure succinta.

Note

[1] Cass. sent. n. 20570/13 del 6.09.2013. **[2]** Nella specie si trattava di un giudice del lavoro e l’ordinanza era stata emessa ex art. 423 cod. proc. civ. **[3]** Nel caso di specie, le due società avevano presentato un ricorso all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. che era stato rigettato.